

**PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI PRESSO
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, di seguito Azienda, con sede in Breno (BS), Piazza Tassara n.3, C.F. 90016390172 - P.IVA. 02933650984 qui legalmente rappresentata da Giacomo Lanzini nato a Darfo B.T. (BS) il 26.07.1954 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Presidente dell'Azienda;

e

la ----- con sede in ----- (--) Via ----- n.--, C.F. -----, nella persona del responsabile ----- Sig.----- nata a ----- (--) il ----- e residente in ----- (--), Via ----- n.--, domiciliata per la carica presso la sede della Società -----, -

premessi che,

1. l'Azienda è stata delegata da n. 42 Comuni del Distretto Vallecamonica-Sebino per la gestione del Servizio di Assistenza Specialistica Alunni Disabili;
2. la ----- con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 260 in data 23 dicembre 2009, risulta accreditata presso l'apposito Albo istituito dalla Comunità Montana di Valle Camonica, per l'erogazione di prestazioni di Assistenza Specialistica Alunni Disabili;
3. l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e la ----- quanto ente accreditato sono sottoscrittori e quindi hanno aderito al "Protocollo tecnico operativo per le azioni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado del distretto Vallecamonica-Sebino".

Convergono quanto segue

Art. 1 - L'organizzazione accreditata

L'organizzazione accreditata dovrà assicurare l'Assistenza Specialistica finalizzata a favorire l'integrazione scolastica degli alunni residenti nei comuni soci dell'Azienda in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando personale idoneo, come meglio di seguito precisato. Le attività previste dal servizio si svolgeranno all'interno dell'ambiente scolastico e/o durante le attività esterne programmate dalla scuola ove previste nel PEI INTEGRATO.

Il profilo e le mansioni dell'Assistente Specialistico devono essere quelli previsti nella "Scheda tecnica per l'esecuzione del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni residenti nei Comuni Soci".

L'organizzazione accreditata si impegna a:

- a) individuare un coordinatore che dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, tenere i collegamenti con le assistenti sociali dei comuni e curare i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie per il corretto sviluppo dell'attività programmata;
- b) organizzare le sostituzioni oltre i 3 giorni di assenza, salvo diversa indicazione dell'Assistente Sociale, predisporre statistiche e fornire dati, sull'andamento del servizio e sui singoli interventi, al competente Servizio dell'Azienda; dovrà fornire, inoltre, almeno al termine di ciascun anno scolastico, una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti per ciascun allievo seguito;
- c) assicurare il servizio di Assistenza Specialistica durante l'anno scolastico, negli orari di apertura della scuola; l'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico nel rispetto del calendario delle varie tipologie di scuole. Il Servizio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì e il sabato nel solo orario antimeridiano;
- d) Svolgere il Servizio nel rispetto di quanto indicato nella "Scheda tecnica per l'esecuzione del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni residenti nei Comuni Soci", parte integrante del presente Patto;
- e) provvedere, sulla base delle richieste di attivazione da parte dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, all'assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in carico il caso;
- f) concordare preventivamente con l'assistente sociale del comune di residenza del minore, ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del monte ore per utente;
- g) accettare il sistema tariffario definito come segue:
€ 18,84 orarie omnicomprensive. La tariffa comprende l'ora di servizio prestato da personale in possesso di una delle qualifiche indicate al successivo punto h);
- h) erogare il servizio con personale della propria organizzazione, assunto secondo il CCNL di categoria, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma regionale di Educatore Professionale;
 - corso di formazione triennale di Psicomotricità;
 - corso di formazione "Operatore per l'integrazione scolastica degli alunni disabili" – riconosciuto dalla Regione Lombardia;
 - abilitazione magistrale con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori (allegare copia dei contratti/incarichi);
 - diploma quinquennale di scuola media superiore, attinente all'area umanistica, pedagogica e sociale, con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori (allegare copia dei contratti/incarichi).
 - laurea in Scienze dell'Educazione;
 - laurea in discipline umanistiche con esami sostenuti in Pedagogia, Psicologia e Sociologia;
 - iscrizione al terzo anno della scuola regionale per Educatore Professionale con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori (allegare copia dei contratti/incarichi).
 - iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Scienze dell'Educazione con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori (allegare copia dei contratti/incarichi);

- altro titolo di studio, ammesso solamente al fine di dare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici, fino al termine del progetto previsto sul minore, previa valutazione da parte dei tecnici che hanno in carico il caso.
- i) provvedere all'immediata sostituzione di coloro che, a giudizio dell'Assistente Sociale competente per il caso, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio, in modo da garantire sempre la completa copertura dello stesso. S'impegna, inoltre ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per ogni utente, limitando il turn-over al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente;
- j) assicurare che il proprio personale (assistenti) partecipi, su richiesta e autorizzazione dell'assistente Sociale alle attività definite "indirette" nella "Scheda tecnica per l'esecuzione del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni residenti nei Comuni Soci" (art. 3 lett. b), per un massimo di n. 5 ore annue;
- k) assicurare la partecipazione del proprio personale assegnato al servizio ad eventuali azioni formative e di aggiornamento organizzate o sostenute dall'Azienda;
- l) garantire le nuove prese in carico nei tempi stabiliti nella "Scheda tecnica per l'esecuzione del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni residenti nei Comuni Soci";
- m) trasmettere tempestivamente all'Azienda ogni modifica relativa alla "Scheda del personale";
- n) prendere in carico gli utenti di tutti i Comuni Soci segnalati dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona;
- o) accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall'Azienda;
- p) mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione di interventi di assistenza specializzata da parte di personale qualificato;
- q) assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni di assistenza e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- r) applicare le misure previste dal D.Lgs.196/2003 in materia del trattamento dei dati degli utenti;
- s) assolvere agli obblighi previsti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- t) si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo;
- u) disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- v) fatturare mensilmente le prestazioni erogate, utilizzando obbligatoriamente un sistema di fatturazione separato sulla base dei servizi svolti per ogni singolo comune, allegando n. 1 copia di ciascun voucher debitamente e correttamente compilato, a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato e dell'operatore nonché sottoscritto dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'organizzazione. Le fatture non accompagnate dalla copia del voucher (per smarrimento, ecc.) non verranno liquidate.
Le fatture dovranno pervenire all'azienda entro il 15° giorno del mese successivo alla prestazione.

Art. 2 – L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona:

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si impegna a:

- a) corrispondere all'organizzazione accreditata, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, l'importo relativo delle prestazioni erogate, secondo la tariffa stabilita al precedente art. 1 lett. h). Nel caso in cui si riscontrino difformità tra le ore programmate e le prestazioni erogate, l'Azienda non liquiderà le somme corrispondenti.

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si riserva il diritto di effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio erogato.

Art. 3 Validità

Il presente Patto ha validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013. Ad esso può essere proposta formale rinuncia con preavviso, sulla data di decorrenza, di almeno 30 giorni.

Art. 4 Risoluzione

Il Presente Patto può essere risolto dalla Azienda nelle seguenti fattispecie:

- gravi violazioni degli obblighi, previsti dal presente Patto e la perdita di uno dei requisiti di accreditamento;
- mancato rispetto di quanto stabilito nel "Protocollo tecnico operativo per le azioni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado del distretto Vallecamonica-Sebino";
- impiego di personale professionalmente non idoneo e/o non qualificato.

La risoluzione del Patto ha efficacia dal termine prescritto dall'Azienda per la rimozione delle cause.

Art. 5

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. La ----- in qualità di appaltatore dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona nell'ambito del contratto sottoscritto con i Comuni/Enti Soci (Comuni di Angolo Terme, Berzo Inferiore, Ceto, Cimbergo, Civate Camuno, Darfo B.T., Esine, Lozio, Paspardo, Piancogno, Pisogne, Unione dei Comuni della Valsaviore e Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica, Unione della Bassa Valle Camonica, Unione dei Comuni della Media Valle Camonica-Civiltà delle Pietre, Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica, Unione delle Alpi Orobie Bresciane) i cui CIG saranno comunicati dall'Azienda appaltante, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La ----- si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. La ----- in qualità di appaltatore dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

SOTTOSCRIVONO

il Patto di Accreditamento per l'erogazione del servizio di Assistenza Specialistica ad Alunni Disabili presso le scuole di ogni ordine e grado del Distretto Vallecamonica-Sebino.

Lì,

Per l'Organizzazione accreditata

Per l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
IL PRESIDENTE
(Giacomo Lanzini)